



Associazione per un Centro Sociale in Quartiere – APS

centro sociale autogestito silvia baldina

ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA – MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 21,00, presso la sede del Centro Sociale Silvia Baldina in Via Forlì 15 a Sesto San Giovanni, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione per un Centro Sociale in Quartiere - APS, con il seguente ordine del giorno:

- 1/ Variazione statuto associazione: delibere relative
- 2/ Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea la presidente, signora Nicoletta Loberto.

L'incarico di segretario verbalizzante è assunto dalla signora Irene Marzolla.

Risultano presenti 58 su 94 soci iscritti a libro soci (di cui 18 rappresentati tramite delega) e dunque l'Assemblea risulta regolarmente costituita.

- 1/ Variazione Statuto associazione: delibere relative

A seguito della richiesta di modifica dello Statuto inviata da Città Metropolitana all'Associazione, tramite PEC, del 15 giugno u.s., l'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito alla modifica dell'Art.19 ("Funzionamento del Consiglio Direttivo") comma 1.

In particolare, l'Associazione è tenuta a rimuovere dal proprio Statuto l'istituto della cooptazione per le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo.

Si propone quindi di sostituire il passaggio che segue (riportato in corsivo):

Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. [...]Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Con:

Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. [...]Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

I soci presenti votano approvando all'unanimità la variazione dell'art. 19 dello Statuto ed incaricano formalmente la presidente di compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione dello Statuto così modificato presso l'Agenzia delle Entrate e di inviarne comunicazione e copia al Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Città Metropolitana (Ufficio Terzo Settore).

- 2/ Varie ed Eventuali
- Nulla da segnalare

Non essendoci altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La presidente

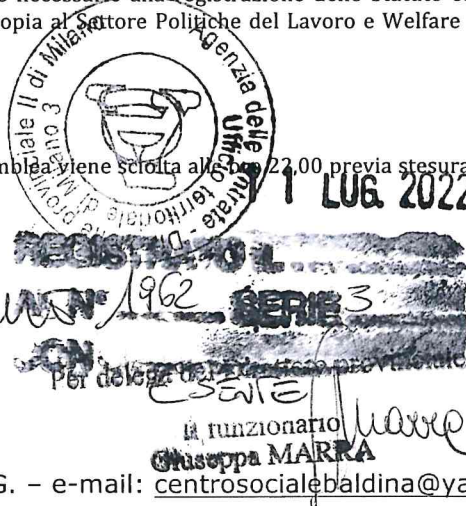
Nicoletta Loberto

(Nicoletta Loberto)

La segretaria

Irene Marzolla

(Irene Marzolla)



Via Forlì, 15 – 20099 Sesto S. G. – e-mail: centrosocialebaldina@yahoo.it



Centro Sociale Silvia Baldina

STATUTO

“Associazione per un Centro Sociale in Quartiere” **Associazione di promozione sociale**

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita l'associazione denominata: “ASSOCIAZIONE PER UN CENTRO SOCIALE IN QUARTIERE – APS” di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS verrà utilizzato solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, favorisce la partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'associazione senza limiti derivabili dalle loro condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in via Forlì 15, nel Comune di Sesto San Giovanni (MI) e la sua durata è illimitata.

2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, ispirandosi ai principi della Carta Costituzionale e dell'antifascismo, intende opporsi alla divisione, alla separazione, agli ostacoli della comunicazione fra le persone, promuovendo e diffondendo la cultura della non delega.

Impegno dell'Associazione è sensibilizzare gli abitanti del quartiere e della città alla creazione di spazi comunitari gratuiti in cui praticare ed affermare tale cultura.

Articolo 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'attività dell'Associazione consiste nel promuovere iniziative che sostengano l'utilizzo di un centro sociale in quartiere e ne incoraggino una conduzione autogestita. Da qui l'ampio ventaglio delle attività di interesse generale elencate.

L'Associazione ha l'obiettivo di realizzare concretamente la legge della "solidarietà sociale" e di contrastare ogni progetto di selezione degli umani, promuovendo:

- a) riunioni in cui le persone possano discutere i loro problemi e migliorare il modo di affrontarli;
- b) azioni pubbliche per affermare e difendere i diritti dei più deboli e chiederne il rispetto da parte delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti;
- c) l'offerta di spazi alla popolazione del territorio per organizzare forme di reciproca assistenza e sostegno.

3. In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) creare occasioni di incontro ed aggregazione tra le persone;
- b) realizzare laboratori artistici (a titolo esemplificativo: laboratorio di arti figurative, musica, teatro, etc) e di discipline per il benessere;
- c) creare momenti di incontro a carattere culturale, educativo, ludico-ricreativo;
- d) offrire spazi di approfondimento su tematiche riguardanti il territorio, l'ambiente, la salute pubblica, il lavoro, i servizi educativi, l'integrazione, la politica nazionale e internazionale, la pace tra i popoli;
- e) offrire momenti di formazione extra scolastica per bambini e ragazzi e momenti di formazione rivolti anche a soggetti adulti che possano favorirne l'integrazione nella società in cui vivono;
- f) organizzare eventi aperti ai soci ed alla cittadinanza anche finalizzati alla raccolta fondi per il sostegno di progetti riconosciuti meritevoli di un aiuto economico perché destinati a realtà svantaggiate o alla promozione di azioni culturali ed educative, siano esse organizzate a livello cittadino o sul territorio nazionale o internazionale;
- g) ogni altra attività utile a raggiungere le finalità dell'associazione.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Le prestazioni autonome saranno limitate nel tempo e strettamente legate ad un progetto subordinato all'approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 5 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 6 – Gratuità delle iniziative

Tutte le attività dell'Associazione non hanno scopo di lucro, esse sono, in linea di principio, gratuite per coloro che ne usufruiscono.

Le spese di gestione competono ai soci.

Nel caso di iniziative particolarmente gravose, l'Associazione potrà richiedere un parziale concorso alle spese in forma di sottoscrizione.

Articolo 7 – Raccolta fondi

L'Assemblea può deliberare affinché l'Associazione realizzi attività di *raccolta fondi* in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 8 – Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione dei soci è vincolata alla condivisione dello statuto e all'accettazione del regolamento interno dell'Associazione.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che, condividendo lo Statuto dell'Associazione, si impegnano a rispettarne lo scopo sociale e il regolamento interno, ed avendo presentato domanda vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato di età maggiore ai 16 anni ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci si impegnano a svolgere personalmente, nella misura del possibile, le attività sociali. I soci sono chiamati a contribuire all'esistenza dell'Associazione versando una quota sociale.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alla Assemblea, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, il regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 11 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 12 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente
2. Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente restano in carica 2 (due) anni sociali e possono essere riconfermati. L'Assemblea dei soci non decade, a meno di scioglimento dell'associazione, e la sua composizione può variare di anno in anno in base al rinnovo della domanda di associazione dei singoli con contestuale versamento della quota associativa.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Articolo 13 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere la propria idea, il proprio parere, le proprie valutazioni. Ogni socio, dal momento dell'accettazione della sua iscrizione, ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
7. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'esercizio del nuovo anno;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - h) fissare l'ammontare della quota associativa;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite posta elettronica e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione.

Articolo 16 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. Le decisioni verranno prese dall'Assemblea ad "unanimità ragionata". Se ciò non fosse possibile, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto iscritti nell'apposito libro dei soci, presenti in proprio o per delega. L'Assemblea Straordinaria delibera ad "unanimità ragionata". Se ciò non fosse possibile, le decisioni verranno assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari e del regolamento interno, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente eletti dall'Assemblea.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 (due) esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni e attribuzioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre il regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo entro il mese di febbraio del nuovo anno sociale;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) deliberare in merito all'accoglimento di nuove attività e iniziative e all'ingresso di nuovi gruppi in corso d'anno da ratificare nella prima Assemblea utile;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) deliberare in merito al ricorso a prestazioni di lavoro autonomo in base a quanto previsto dall'Articolo 4, comma 5 del presente statuto;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite qualsiasi mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con almeno 2 (due) giorni d'anticipo sulla data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci, così come soggetti esterni all'Associazione con diritto di parola ma senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20- Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti, dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto per un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del d.lgs 117/2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6 del d.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 24 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono

essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno.

Articolo 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Per l'Associazione sono fondativi ed hanno quindi carattere basilare per la vita stessa dell'associazione l'Articolo 3, l'Articolo 4 comma 2 e l'Articolo 6.
2. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.